

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 07/04/2020

Esame dell'istanza n. 401030 del 19/03/2020 per la correzione del dispositivo della decisione n. 3027/20 del 25/02/2020.

Con nota del 19/03/2020 l'intermediario ha presentato istanza di correzione della decisione n. 3027/20.

Con tale pronuncia, il Collegio, in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto stipulato in data 18/11/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 31.03.2019, ha accolto parzialmente il ricorso, condannando l'intermediario a rimborsare al ricorrente la somma di € 3.292,17, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

In proposito, l'intermediario afferma che la somma da rimborsare sarebbe inferiore a quella sopra riportata, perché l'estinzione del finanziamento sarebbe avvenuta alla 29ma rata e non alla 27ma, come erroneamente indicato in decisione. A supporto della propria contestazione, l'intermediario allega un conteggio estintivo indicante n. 91 rate residue su 120 totali e la corrispondente dichiarazione liberatoria, documentazione peraltro già prodotta in sede di controdeduzioni.

La contestazione sollevata dall'intermediario concerne l'esatta individuazione della rata di estinzione anticipata del finanziamento.



In effetti, mentre nella decisione è stata assunta come rata di estinzione quella in corrispondenza della 27ma, sulla base del conteggio estintivo prodotto dal ricorrente, l'estinzione si deve considerare avvenuta alla 29ma rata, così come si evince più correttamente dalla liberatoria versata in atti dall'intermediario.

Il Collegio, quindi, preso atto che la liberatoria presente in atti è coerente con una estinzione anticipata avvenuta alla rata n. 29, accoglie l'istanza di correzione proposta dall'intermediario. Pertanto, il ricorso del cliente viene parzialmente accolto, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120					
rate scadute ▶	29					
rate residue	91					
TAN ▶	3,80%					
		% restituzioni				
		- in proporzione lineare 75,83%				
		- in proporzione alla quota 59,35%				
n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	A. Commiss. Accensione ...	€ 2.183,29	€ 1.655,66	€ 1.295,76	○	€ 1.655,66
○	C. Provv. Interm. Credito (up front)	€ 2.587,20	€ 1.961,96	€ 1.535,47	○	€ 1.535,47
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 3.191,13
interessi legali						si

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza di correzione, il dispositivo della decisione n. 3027/2020 del 25/02/2020 si intende rettificato nei seguenti termini:

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.191,13, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 06/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 18/11/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31/03/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la restituzione, secondo il criterio proporzionale lineare, della somma di € 3.697,12 a titolo di "*commissione interm. di accensione*" e di "*provvigioni*", oltre interessi legali dal momento dell'estinzione al saldo.

Chiede altresì la refusione delle spese di assistenza difensiva, da determinarsi equitativamente.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi *up front* e costi *recurring*;
- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, della somma calcolata secondo il criterio *pro rata temporis* di € 719,81 a titolo di "*commissioni per le attività di gestione del prestito*";
- la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, stante la loro natura *up front* così come evincibile dalla descrizione dell'attività presente in contratto (cita sul punto precedenti ABF e giurisprudenziali); in particolare, precisa che l'attività di archiviazione della documentazione non è rapportata al tempo di durata del rapporto di prestito, in quanto la legislazione vigente impone la conservazione della documentazione per 10 anni dopo che il rapporto si sia estinto;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la non rimborsabilità, altresì, delle provvigioni corrisposte all'agente, legata alla fase prodromica alla stipulazione del contratto di finanziamento (anche su questo punto cita precedenti ABF e giurisprudenziali).

Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo reclamate, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbia natura *recurring* e che, pertanto, sia rimborsabile per la quota non maturata in base al criterio *pro rata temporis*, la commissione di accensione del finanziamento (lett. A del contratto), perché remunerativa di una serie di attività alcune delle quali riferite alla durata del prestito.

Quanto, invece, alla provvigione dovuta all'intermediario del credito, il Collegio ritiene che abbia natura *up front*, in quanto nella specie risulta intervenuto un agente in attività finanziaria, la cui attività è puntualmente descritta nel contratto (v. lett. C) che la



circoscrive espressamente alla fase preliminare del perfezionamento del prestito. La resistente ha, inoltre, allegato la fattura emessa dall'intermediario, assieme alle relative specifiche contabili, riportanti una provvigione coincidente con quella indicata in contratto. Tale voce di costo, pertanto, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019 resa in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, deve essere rimborsata al cliente secondo il metodo di riduzione proporzionale utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Il Collegio, quindi, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	27
rate residue	93

TAN ▶	3,80%
-------	-------

% restituzioni:	
- in proporzione lineare	77,50%
- in proporzione alla quota	61,85%

r/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
A. Commiss. Accensione	...	€ 2.183,29	€ 1.692,05	€ 1.350,31		€ 1.692,05
C. Provv. Interm. Credito	(up front)	€ 2.587,20	€ 2.005,08	€ 1.600,12		€ 1.600,12
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 3.292,17
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può invece essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.292,17, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS